

Dal Dossier della Camera dei deputati del 28 marzo che illustra gli articoli contenuti nel disegno di legge di riconversione del dl 5/2009

Art. 7 bis.

L'articolo in esame, aggiunto nel corso dell'esame presso le Commissioni VI e X della Camera dei deputati con emendamento dell'Esecutivo, incide sulla **disciplina del servizio di noleggio con conducente** allo scopo di **sospendere sino al 30 giugno 2009 le norme di cui all'articolo 29 del D.L. 207/2008** (c.d. decreto milleproroghe) in attesa di ridefinire il tessuto normativo di riferimento di cui alla legge 21/1992, nel rispetto delle competenze costituzionali e ordinamentali di regioni ed enti locali.

L'articolo 29 citato, al **comma 1-*quater*** reca, infatti, alcune sostanziali modifiche alla legge quadro per il **trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea** (legge 15 gennaio 1992, n. 21).

In primo luogo la novella, ha ad oggetto l'**articolo 3** della legge n.21/1992 disciplinante il servizio di noleggio con conducente, specificando, al comma 1, che la richiesta dell'utenza deve essere fatta in modo specifico presso la rimessa (anziché utilizzare il termine generico di "*sede del vettore*"). In aggiunta a ciò si prescrive che lo stazionamento dei mezzi deve avvenire, oltre che all'interno delle rimesse anche presso i pontili di attracco. Si richiede, altresì, che **la sede del vettore e la rimessa siano poste, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.**

Viene, poi, introdotto un nuovo **articolo 5-bis** al fine di regolamentare l'**accesso nel territorio di altri comuni** richiedendo, per l'ingresso all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni, una **preventiva autocertificazione dalla quale risulti l'osservanza e la titolarità dei requisiti di cui alla presente legge** e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

In ordine alla disciplina delle **modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni** (ex art. 8 L. n.21/1992) vengono ampliati i requisiti utili *ex lege* **per conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente**, richiedendo l'**obbligatoria disponibilità**, in base a valido titolo giuridico, **di una sede, di una rimessa o di un pontile** di attracco con la prescrizione aggiuntiva, rispetto alla versione originaria, che questi siano **situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.**

Con riferimento ai **doveri di comportamento che incombono sui titolari di licenza** per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (ex art.11 L. n.21/1992), dopo aver confermato, per quest'ultimi, il **divieto di sosta nelle stazioni pubbliche dei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi**, si prevede che i suddetti veicoli possano trattenerci, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Di seguito viene data **facoltà ai comuni in cui manca il servizio taxi di autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.** Ai medesimi viene, comunque, **consentito l'utilizzo delle corsie preferenziali** e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (**comma 3**).

In aggiunta a quanto già stabilito, si prescrive, ancora, che **l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa**, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa; al contrario, **prelevamento ed arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni**.

Viene imposto, inoltre, l'**obbligo di compilazione e tenuta** da parte del conducente di un **“foglio di servizio”** completo dei seguenti dati: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o della società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione della targa del veicolo; il nome del conducente; data, luogo e kilometraggio sia di partenza che di arrivo insieme all' orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio nonché i dati del committente. Infine viene resa obbligatoria la tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane della predetta documentazione.

In conclusione viene introdotto, nell'impianto originario del testo, un nuovo **articolo 11-bis** allo scopo di predisporre un **apparato sanzionatorio ad hoc** accanto alle norme vigenti del Codice della Strada.

Ed infatti, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), e dalle rispettive leggi regionali, si prevede che l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e di noleggio con conducente, delle norme di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, sia punita rispettivamente:

- a) con un mese di **sospensione dal ruolo** di cui all'articolo 6, alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla terza inosservanza;
- d) con la **cancellazione dal ruolo** di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.